

GR_GERICHTE SK2 2019 51 vom 12. August 2019

GR Gerichte, 2019-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2019_51

FR: GR_GERICHTE SK2 2019 51 du 12 août 2019

IT: GR_GERICHTE SK2 2019 51 del 12 agosto 2019

Regeste

Überprüfung Anordnung Ausschaffungshaft / esame della carcerazione amministrativa di uno straniero in vista del suo rinvio | Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1

lett. c CPP, decisioni dell'autorità giudiziaria possono essere impugnate con ricorso [recte: reclamo] al Tribunale cantonale; per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso [recte: reclamo] di diritto penale. Il reclamo deve pertanto essere presentato e motivato per iscritto entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). Poiché la decisione impugnata ha confermato la carcerazione in vista del rinvio coatto del reclamante, questi è manifestamente legittimato a ricorrere. Essendo infine stato inoltrato entro il termine e nella forma prescritta, il reclamo è tempestivo e ricevibile in ordine.

E. 2

Il reclamante richiede innanzitutto la gratuità della procedura, dichiarando di non disporre dei mezzi finanziari per pagare la tassa di giustizia, di CHF 500.00.

E. 2.1

Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chiunque non disponga dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Giusta l'art. 31 Cost., a chi è privato della libertà deve essere accordata la possibilità di far valere i propri diritti in modo

E. 2.2

Come illustreranno i seguenti considerandi, il caso in esame non è di natura giuridica o fattuale complessa. La fattispecie è chiara e incontestata e i requisiti per una carcerazione in vista di rinvio coatto sono manifestamente adempiuti. Inoltre, il reclamante è incarcerato solamente dal 14 luglio 2019, ossia da meno di un mese. Pertanto, anche sotto tale profilo non sussiste alcun diritto alla gratuità della procedura. Ne consegue che l'istanza di ammissione al beneficio della gratuità della procedura deve essere respinta poiché il reclamo è privo di qualsiasi probabilità di successo. Per chiarezza, si ricorda che, al contrario di quanto ritenuto dal reclamante, i costi della procedura di prima istanza, di CHF 500.00, non vanno a carico dello stesso, bensì del Cantone dei Grigioni, con riserva del rimborso (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione impugnata). 3. La carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'art. 76 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) rappresenta una privazione della libertà volta a garantire l'esecuzione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'allontanamento.

Requisiti per la disposizione di una carcerazione in vista di rinvio coatto sono pertanto una decisione di rinvio di prima istanza – non necessariamente già cresciuta in giudicato –, la prevedibilità dell'attuazione dell'allontanamento e il sussistere di un motivo di carcerazione. L'attuazione della decisione di allontanamento deve essere oggettivamente possibile e implementabile anche contro la volontà dell'interessato. La carcerazione in vista di rinvio coatto deve permettere l'esecuzione di una misura di allontanamento o di espulsione e deve essere concretamente atta a raggiungere tale scopo. La carcerazione non può tuttavia (più) adempiere tale scopo laddove, nonostante gli sforzi delle autorità competenti, l'espulsione o l'allontanamento non può essere eseguito entro un termine adeguato al caso concreto. A causa dell'insita violazione del principio di proporzionalità, la carcerazione è illecita ove sussistano validi motivi per un tale ritardo o sia de facto appurato che l'esecuzione non possa avvenire in tempi ragionevoli (DTF 130 II 56 consid. 4.1.3 pag. 61, con rinvii). La carcerazione in vista di rinvio coatto deve essere finalizzata a garantire la procedura di allontanamento – nel caso concreto, è pertanto necessario

E. 5

/ 9 efficace e adeguato alle circostanze (DTF 134 I 92 consid. 3.2.3 pag. 100).

Segnatamente, nell'ambito della carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri, non è da considerarsi privo di probabilità di successo un caso di natura fattuale o giuridica complessa. A prescindere dalle probabilità di successo dei suoi petiti, al più tardi dopo tre mesi la richiesta di gratuito patrocinio di un carcerato bisognoso non può (più) essere respinta. (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_112/2016 del 19 febbraio 2016, consid. 2.2.1, con rinvii).

E. 5.1

pag. 5 e DTF 126 II 439 segg.; Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [edit.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, no. 2 ad art. 76 LStr). 3.1. La SEM ha disposto l'allontanamento del reclamante dalla Svizzera con decisione del 27 febbraio 2019 (act. E.3 allegato 1). Tale decisione è cresciuta in giudicato senza esser stata impugnata. Sussiste di conseguenza una decisione di allontanamento la cui esecuzione può essere garantita per mezzo della carcerazione in vista di rinvio coatto. Inoltre, il reclamante è stato riconosciuto dal Consolato generale algerino come X._____ (cfr. act. E.3 allegato 15). Un documento di viaggio sostitutivo potrà essere pertanto rilasciato a breve. 3.2. Nella fattispecie, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni ha fondato la decisione di carcerazione nei confronti di X._____ sugli artt. 76 cpv. 1 lett. b no. 1 in combinato disposto agli artt. 75 cpv. 1 lett. a e 76 cpv. 1 lett. b no. 3 e 4 LStr (recte: LStrI). Secondo la prima delle succitate disposizioni, una persona può essere incarcerata allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento laddove si trova in una procedura d'asilo, di allontanamento o penale in cui può essere pronunciata un'espulsione secondo gli artt. 66a o 66abis CP, ovvero secondo gli artt. 49a o 49abis CPM, e rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto la stessa identità, o non dà seguito ripetutamente a una citazione senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità (art. 75 cpv. 1 lett. a LStrI). Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b no. 3, la carcerazione è altresì lecita laddove indizi concreti fanno temere che l'interessato intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 90 LStrI ovvero secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. a o 4 LAsi. Infine, l'art. 76 cpv. 1 lett. b no. 4 prevede lo stesso se il precedente comportamento dell'interessato indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità.

Insieme, i no. 3 e 4 dell'art. 76 lett. b LStrI descrivono i comportamenti sulla base dei quali può essere ritenuto dato un pericolo di sottrazione al rinvio. Rispetto alla precedente versione della legge, la formulazione attuale dell'art. 76 lett. b no. 3 LStrI prevede un obbligo di collaborare aumentato, alla luce del quale un comportamento prettamente passivo è posto sul medesimo piano della frustrazione attiva dell'attuazione del rinvio. In ottemperanza al nuovo testo della legge, anche la passività nell'ottenimento di documenti di

E. 6

/ 9 valutare alla luce di tutte le circostanze fattuali se essa sia (ancora) idonea e necessaria e non violi il divieto di interventi eccessivi, ossia il rapporto adeguato e ragionevole tra mezzo e fine (cfr. sul tutto sentenza del Tribunale federale 2C_334/2015 del 19 maggio 2015, consid. 2.2, con rinvio a DTF 133 II 1 consid.

E. 7

/ 9 viaggio può quindi portare alla disposizione di una carcerazione in vista di rinvio coatto (cfr. DTF 130 II 377 consid. 3.2.2; Andreas Zünd, in: OFK-Migrationsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2015, no. 6 ad art. 76). Nella fattispecie è dimostrato che, malgrado abbia verbalmente acconsentito a presentare documenti validi (cfr. act. E.3 allegato 4 pag. 2) e nonostante sia stato ripetutamente sollecitato e sia in ogni caso obbligato per legge a ottenerli, X._____ non ha presentato tali documenti e si è anche in seguito rifiutato di ottemperare all'obbligo di ottenerli (cfr. act. E.3 allegato 20 pag. 3). Inoltre, il reclamante non si è presentato all'interrogazione breve del 17 aprile 2019, alla quale era stato convocato dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. Poco dopo ha abbandonato l'alloggio d'emergenza Flüeli Valzeina senza dare alcuna notifica della propria assenza ed è stato segnalato irreperibile il 23 aprile 2019 (act. E.3 allegato 14). Il 14 luglio 2019 è stato arrestato provvisoriamente a Ginevra e rimandato il giorno successivo nei Grigioni. A suo dire, avrebbe voluto raggiungere la ragazza in Francia per sposarla (act. E.3 allegato 20 pag. 2). A oggi, il reclamante si è mostrato poco disposto a collaborare con le autorità e ha ripetutamente violato il suo obbligo di collaborare. Inoltre, egli ha incontrovertibilmente dichiarato in numerose occasioni – per ultimo davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi – di non tornare in Algeria (act. E.3 allegato 4 pag. 3; allegato 17; allegato 20 pagg. 3 e 5). Alla luce di queste circostanze si deve presumere che il reclamante si sottrarrebbe al rinvio qualora dovesse essere rilasciato dalla carcerazione prima dell'attuazione della decisione di allontanamento. Sono conseguentemente dati i motivi di carcerazione statuiti agli artt. 75 e 76 LStrI. Pertanto, la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto è conforme alla legge. 3.3. Come descritto in precedenza, la carcerazione in vista di rinvio coatto deve ottemperare al principio di proporzionalità ed essere volta a garantire l'attuazione della procedura di allontanamento. La misura non può andare oltre quanto sia necessario per raggiungere il suddetto scopo e deve essere implementata in ottemperanza ai diritti fondamentali e sotto debita considerazione della dignità umana e dell'integrità fisica della persona interessata (cfr. in generale sentenza del Tribunale federale 2C_749/2012 del 28 agosto 2012, consid. 3.1.2). Nella fattispecie, il reclamante non fa valere motivazioni atte a destare dubbi circa la proporzionalità della carcerazione in vista di rinvio coatto. Segnatamente, nel febbraio 2019, lo status di rifugiato del reclamante è già stato esaminato e negato dalla SEM. Tale valutazione non può neppure cambiare in considerazione della circostanza che, nel corso dell'interrogazione del 16 luglio 2019 eseguita dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, il reclamante ha affermato di avere problemi in Algeria perché avrebbe partecipato a manifestazioni

E. 8

/ 9 contro il sistema a Ginevra (act. E.3 allegato 20). In primo luogo, tale affermazione è manifestamente inconciliabile con le sue precedenti affermazioni, secondo le quali avrebbe lasciato l'Algeria per motivi economici e privati (cfr. act. E.3 allegati 1 e 4 pag. 2). Inoltre, il reclamante si limita a dichiarare di avere "problemi", senza tuttavia concretizzare in alcun modo natura e dimensione degli stessi. 3.4. In sintesi, si può affermare che la carcerazione in vista di rinvio coatto del reclamante è conforme alla legge e ottempera al principio di proporzionalità. L'attuazione dell'allontanamento è prevedibile. Inoltre non si ravvisano mezzi meno incisivi atti a garantire l'attuazione dell'allontanamento. Per questi motivi, la carcerazione in vista di rinvio coatto disposta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni è giustificata. Il reclamo si rivela pertanto infondato ed è respinto integralmente. 4. Poiché il reclamante è integralmente soccombente, i costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno integralmente a suo carico.

E. 9

/ 9 La Seconda Camera penale giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. L'istanza di ammissione al beneficio della procedura gratuita è respinta. 3. I costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno a carico di X._____. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.